



COMUNE DI CONDOVE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
 Piazza Martiri della Libertà n.7 10055 CONDOVE
 Tel. 0119643102 - Fax 0119644197

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 45

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2026.

L'anno duemilaventicinque addì ventidue del mese di dicembre alle ore diciotto e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. SUPPO Jacopo - Sindaco	Sì
2. RIVA Susanna - Assessore Esterno	Sì
3. BELTRAME Riccardo - Assessore Esterno	Sì
4. ALLAIS Giorgia - Assessore Esterno	Sì
5. SENOR Simona - Assessore Esterno	Sì
6. ALA Ilaria - Consigliere	Sì
7. CARELLO Matteo - Consigliere	Sì
8. GUGLIELMINO Andrea - Consigliere	Sì
9. MARCON Lorenza - Consigliere	Sì
10. BRUNO Piero - Consigliere	Sì
11. SUPPO Paola - Consigliere	Sì
12. FRUCI Giacomo - Consigliere	Sì
13. BRANDO Andrea - Consigliere	No (Giust.)
Totale Presenti:	12
Totale Assenti:	1

Assume la presidenza il Sindaco SUPPO Jacopo

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. CANE Alberto

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2026.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

Richiamata la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visti in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

«748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze e' pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, puo' aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

749. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonche' per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e' pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e' pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finche' permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli e' pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento e' riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non e' idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalita' di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.»;

Vista la deliberazione consiliare n. 8 del 20/05/2020, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della nuova IMU - Imposta Municipale Propria;

Atteso che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Vista la precedente deliberazione di Consiglio comunale n. 58 del 20/12/2024 con la quale l'Ente ha provveduto a fissare per l'anno 2025 le aliquote e le detrazioni IMU;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023) che ha apportato alcune modifiche al quadro normativo dell'IMU e più precisamente:

- l'esenzione per gli immobili occupati abusivamente (art. 1, commi 81 e 82);
- l'esenzione per gli immobili dell'Accademia dei Lincei (art. 1, commi da 639 a 641);
- le proroghe delle esenzioni a seguito degli eventi sismici in Italia Centrale 2016 (art. 1, comma 750) e in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto (art. 1, comma 768);
- la disciplina dei rapporti tra IMU e ILIA per la Regione Friuli Venezia Giulia (art. 1, commi 834 a 836);
- l'applicazione delle aliquote IMU di base se l'ente impositore non delibera nei termini o non provvede alla pubblicazione degli atti sul Portale del federalismo fiscale (art. 1, comma 837).

Visto inoltre l'art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale:

“Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data” [del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio]

Dato atto che:

- la citata legge n. 160 del 2019, all'art. 1, comma 756, stabilisce che i comuni possono diversificare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) di cui ai commi da 748 a 755 dello stesso art. 1, esclusivamente sulla base di fattispecie predeterminate, che sono state individuate con decreto del Vice Ministro dell'economia e delle finanze del 7 luglio 2023;
- i comuni, ai sensi del successivo art. 1, comma 757, anche nel caso in cui non intendano diversificare le aliquote, devono, comunque, redigere la delibera di approvazione delle stesse accedendo all'applicazione informatica disponibile nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse, di elaborare il prospetto delle aliquote (di seguito anche «Prospetto»), che deve formare parte integrante della delibera stessa, la quale senza di esso non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771 del medesimo articolo;
- le aliquote e le eventuali esenzioni stabilite dai comuni nel Prospetto, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, hanno effetto, per l'anno di riferimento, a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. A tal fine, i comuni sono tenuti a trasmettere il Prospetto entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

- in caso di discordanza tra il Prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'IMU, ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, prevale quanto stabilito nel Prospetto;
- a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 dell'art. 1, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine stabilito, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755.

Ritenuto, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo come risultanti nel “Prospetto aliquote IMU – Comune di Condove”, generato attraverso l'apposita applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale;

Visto il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all'art. 52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 23 , in data 24/09/2020;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto espressi dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. n° 267/2000;

Sentito il Sindaco che propone di illustrare il contenuto della presente deliberazione unitamente ai successivi punti 5, 6 e 7 posti all'ordine del giorno della presente seduta, in considerazione del fatto che sono tutti argomenti tra loro connessi al bilancio di previsione 2026, ferma restando la votazione separata su ciascuna proposta di deliberazione;

Dato atto che non vengono espresse obiezioni in merito alla proposta del Sindaco;

Sentito il Sindaco che illustra il contenuto della presente proposta, e quello delle proposte n. 5, 6 e 7 poste all'ordine del giorno della presente seduta, ed al termine dell'illustrazione apre il dibattito;

Sentito il Consigliere Comunale signora Paola Suppo che chiede precisazioni in merito al numero di aliquote dell'addizionale IRPEF;

Sentito il Sindaco che precisa che si sono conservate quattro aliquote IRPEF poichè le vigenti norme lo consentono;

Sentito il Consigliere Comunale signora Paola Suppo che chiede quale sia il motivo per cui è previsto un aumento di entrata di circa 33 mila euro relativo all'IMU, nonostante le aliquote restino invariate, e chiede se si sia tenuto conto delle agevolazioni IMU per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta, entro il primo grado, che le utilizzano come abitazione principale;

Sentito il Sindaco che precisa che in merito all'aumento della voce relativa all'IMU si tratta di un aumento all'aumento di tale voce conseguente agli accertamenti di evasione dell'Imposta, che ha comportato un aumento della base imponibile, che è però compensato da una riduzione della voce di entrata inerente gli accertamenti. In merito alle agevolazioni per i comodatari di immobili, prosegue il Sindaco, sono in vigore da tempo, ed è prevista un'aliquota agevolata al 7,6 per mille;

Sentito il Consigliere Comunale signora Paola Suppo che chiede precisazioni in merito alla previsione dell'entrata TARI aumentata di circa 30 mila euro;

Sentito il Sindaco che precisa che in merito alla TARI non vi sono più i fondi COVID e il metodo di calcolo ARERA impone la previsione a bilancio dei valori che sono stati inseriti;

Sentito il Consigliere Comunale signora Paola Suppo che chiede precisazioni in merito alla voce di entrata relativa alle sanzioni da violazioni al Codice della Strada;

Sentito il Sindaco che precisa che si sono inserite a bilancio le cifre in linea con gli accertamenti effettuati nell'anno in corso;

Sentito il Consigliere Comunale signora Paola Suppo che chiede precisazioni in merito alla previsione di un mutuo per manutenzione strade di 180 mila euro;

Sentito il Sindaco che precisa che si tratta una previsione di carattere precauzionale, ma che molto probabilmente il mutuo non verrà acceso e si ricorrerà all'applicazione di avanzo di amministrazione, poichè i tassi d'interesse dei mutui applicati dalla Cassa Depositi e Prestiti al momento sono molto onerosi;

Sentito il Consigliere Comunale signora Paola Suppo che chiede se sono previsti investimenti per il cimitero comunale;

Sentito il Sindaco che precisa che sono previsti 32 mila euro per il rifacimento di cellette ossario, e che si intende inoltre rifare il bagno all'ingresso del cimitero, sistemare il terreno interno e sostituire le piante che sono state tagliate;

Sentito il Consigliere Comunale signora Paola Suppo che osserva che sarebbe opportuno migliorare la manutenzione del verde pubblico;

Sentito il Sindaco che precisa che attualmente il personale comunale addetto alle attività manutentive sia molto ridotto, e che si sta sopperendo a tali carenze con il personale dei cantieri lavoro, e che sono in atto interlocuzioni con altri Comuni per attivare utili sinergie in questo settore;

Interviene quindi il Consigliere Comunale signor Piero Bruno che evidenzia le problematiche di seguito riassunte:

- la situazione della viabilità in Via Massimo d'Azeglio non è cambiata, e sussistono le problematiche già segnalate in un recente passato;
- gli elicotteri non hanno la possibilità di atterrare in montagna in quanto la vegetazione lo impedisce, ed inoltre, in Borgata Frassinere, ciò è impedito anche dalla presenza di linee telefoniche;
- è opportuno installare telecamere di sorveglianza all'ingresso del Comune;
- sarebbe utile aumentare la portata del contatore elettrico della biblioteca di Mocchie, aumentandola a 6 KW, per consentire l'uso di stufette elettriche per il riscaldamento;
- sarebbe utile installare un allarme al museo di Mocchie;
- la situazione del sottopasso che porta al cimitero è disastrosa ed occorre intervenire;

Interviene il Sindaco che in merito al sottopasso precisa come sia di competenza della società appaltatrice della manutenzione, e che si farà presente questo aspetto;

Sentito il Sindaco, che dopo aver constatato che non vi sono altre richieste di intervento, pone ai voti la proposta;

A seguito di votazione, resa per alzata di mano, che ha determinato il seguente risultato, esito accertato e proclamato dal Presidente:

PRESENTI:	n. 12
ASTENUTI:	n. 3 (BRUNO Piero, SUPPO Paola, FRUCI Giacomo)
VOTANTI:	n. 9
VOTI FAVOREVOLI:	n. 9
CONTRARI:	n. /

DELIBERA

- 1) **Di approvare** per l'anno 2026, nelle misure di cui al "Prospetto aliquote IMU – Comune di Condove" allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- 2) **di dare atto** che, a seguito dell'approvazione della presente deliberazione, il competente ufficio comunale dovrà procedere alla trasmissione al Dipartimento delle finanze del suddetto Prospetto, attraverso la stessa applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2025;
- 3) **di dare atto** che le aliquote stabilite dal presente dispositivo hanno effetto dal giorno 1 gennaio 2026 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al precedente punto 2).

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa l'urgenza che riveste il presente atto;

Visto l'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

A seguito di votazione, resa per alzata di mano, che ha determinato il seguente risultato, esito accertato e proclamato dal Presidente:

PRESENTI:	n. 12
ASTENUTI:	n. /
VOTANTI:	n. 12
VOTI CONTRARI:	n. /
VOTI FAVOREVOLI:	n. 12

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Del che si è redatto il presente verbale

IL SINDACO
Firmato Digitalmente
SUPPO Jacopo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente
Dr. CANE Alberto